

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5302 del 15/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società VANTI GROUP S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro n. 10, c.a.p. 40057.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5512 del 15/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **VANTI GROUP S.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro n. 10, c.a.p. 40057.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **VANTI GROUP S.R.L.** (C.F. **00187560271** e P.IVA **02065651206**) per l'impianto destinato ad attività di commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli, **sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro n. 10**, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 1844/2015, Num. 1031/2015 P.G. n. 55914 del 27/04/2015 e rilasciata dal SUAP del Comune di Granarolo dell'Emilia con Atto Unico prot. n. 6835/U/2015 del 30/04/2015, con scadenza di validità in data 30/04/2030, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti** (Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia).
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** (Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna).

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**<sup>5</sup> (Soggetto competente Comune di Granarolo).
2. Adotta, in seguito alle intercorse modifiche sostanziali delle matrici emissioni in atmosfera e scarico di acque reflue, la **revoca della precedente AUA** adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 1844/2015, Num. 1031/2015 P.G. n. 55914 del 27/04/2015 e rilasciata dal SUAP del Comune di Granarolo dell'Emilia con Atto Unico prot. n. 6835/U/2015 del 30/04/2015, con scadenza di validità in data 30/04/2030 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Terre di Pianura di ufficializzare la scadenza di validità del precedente provvedimento Unico con il proprio atto di rilascio della presente nuova Autorizzazione Unica Ambientale.
  3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
  6. Obbliga la società **VANTI GROUP S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i. e del D.P.R.227/2011

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

- La società VANTI GROUP S.R.L. (C.F. 00187560271 e P.IVA 02065651206) con sede legale in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro n. 1, c.a.p. 40057, per l'impianto sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro n. 10, c.a.p. 40057, ha presentato, nella persona di Lorenzo Melandri, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura in data 10/07/2018 al Prot. n. 16939 domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici emissioni in atmosfera e scarico acque reflue in pubblica fognatura con dichiarazione, per gli aspetti relativi all'impatto acustico, di proseguimento dell'attività senza modifiche rispetto alla precedente comunicazione.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura, con propria nota Prot. n. 17081 del 11/07/20177 (rif. SUAP n. 16939/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/07/2018 al PGB0/2018/16116 confluito nella **Pratica SINADOC 22317/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera Spa – Direzione Acqua, con propria nota Prot.69691 del 24/07/2018, pervenuta agli atti di Arpa Sac di Bologna in data 24/07/2018 al PGB0/2018/17264, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura così come da modifiche comunicate.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura con nota propria nota Prot. n.17970 del 25/07/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 25/07/2018 al PGB0/2018/17303, ha trasmesso parere favorevole espresso da Hera Spa con Prot.n.69691 del 24/07/2018.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura con nota propria nota Prot. n.18753 del 31/07/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 31/07/2018 al PGB0/2018/17841, ha trasmesso il Nulla Osta del Comune di Granarolo dell'Emilia (agli atti del SUAP al Prot.18738 del 31/07/2018), sia per gli aspetti urbanistici sia per quelli ambientali ed in particolare per la matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza dei soggetti esterni competenti ed i contributi delle competenti U.O. di Arpa, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 182,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.02.01.07 pari a € 26,00
  - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.02.04.01 pari a € 156,00.

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato C - matrice impatto acustico: prosecuzione senza modifiche – non previsti oneri.

Bologna, data di redazione 15/10/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>11</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>11</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto VANTI GROUP S.R.L.**  
**attività di commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli**  
**Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro n. 10 c.a.p. 40057**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarichi di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarichi**

Scarichi nella pubblica fognatura di via i° Maggio classificati dal Comune di Granarolo dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.) :

- Scarico 1 – unione di acque reflue industriali (due portali per il lavaggio autoveicoli e parti carrozzerie – linea fognaria aziendale dotata di impianto di trattamento reflui industriali) e di acque reflue domestiche (servizi igienici);
- Scarico 2 – acque reflue domestiche (servizi igienici);
- Scarico 3 – acque meteoriche di dilavamento aree esterne (piazzali sosta e transito veicoli) ed acque meteoriche di dilavamento di parte delle coperture dello stabilimento;
- Scarico 4 – acque meteoriche di dilavamento delle restanti coperture dello stabilimento.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia, visto il parere di Hera S.p.A. prot. n. 69691 del 24/07/2018, con il nulla osta autorizzativo con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, in atti del SUAP dell'Unione Terre di Pianura al Prot. n.18738 del 31/07/2018 e pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in pari data al PGBO/2018/17841. Il citato N.O., comprensivo di copia parere Hera e Planimetria di riferimento, è riportato nelle pagine successive come parto integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Relazione Tecnica “Modifica Autorizzazione Unica Ambientale” datata 03/07/2018;
- Elaborato grafico “Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale” datato 26/06/2018.

-----  
Pratica Sinadoc 22317/2018

Documento redatto in data 15/10/2018



# CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PRATICA 2018/AUA/2

Capo Fila Prot. n. 11359 del 11/07/2018

## NULLA OSTA AUTORIZZATIVO

### IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la domanda inoltrata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota P.G. n. 17081 del 11/07/2018, registrata al Ns. Prot. n. 11359 del 11/07/2018, intestata ad ANDREA MANTELLINI, in qualità di legale rappresentante della ditta Vanti Group S.R.L. con sede in Granarolo dell'Emilia in Via Del Lavoro n. 1, P.IVA 02065651206, diretta ad ottenere nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) NULLA OSTA AUTORIZZATIVO IN MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUA ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA CITTA' METROPOLITANA IP 1844/2015 N. 1031/2015 PROT. N. 55914 DEL 27/04/2015 (NS RIF. PROT. N. 6651/2015) PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE DI DILAVAMENTO NON CONTAMINATE IN PUBBLICA FOGNATURA DOVUTA ALL'INSTALLAZIONE DI UN SECONDO PORTALE DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI relativa all'impianto produttivo sito in questo Comune in Granarolo dell'Emilia in Via Del Lavoro n. 10 in cui svolge la propria attività la ditta VANTI GROUP SRL;

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'[articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35](#)*";

Considerato il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" approvato dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23 maggio 2007 e successivamente in data 28 maggio 2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento*";

Vista la Delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n.152)*";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006 "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14 febbraio 2005*";

Considerato il parere di HERA SPA, quale gestore del servizio idrico integrato, Prot. Gen. n. 69691 del 24/07/2018 pervenuto alla Pec del Comune il 25/07/2018 e registrato al Ns. Prot. Gen. n. \*12237 del 25/07/2018 (parte integrante della presente autorizzazione);

Classificati gli scarichi come ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLE COPERTURE;

Considerata la fognatura pubblica comunale asservita da impianto di depurazione quale corpo recettore dello scarico per le ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLE COPERTURE;

Considerato che le ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA sono sempre ammesse ai





## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

### CONCEDE NULLA OSTA AUTORIZZATIVO

nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai fini dello scarico delle ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLE COPERTURE provenienti dall'insediamento suddetto come risulta dalle documentazioni agli atti e negli elaborati grafici allegati alla richiesta, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", dalla Delibera della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento", dalla Delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n.152)", dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" approvato dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23 maggio 2007.

E' fatto obbligo:

- a. rispettare i criteri tecnici per lo scarico riportati nel "Regolamento del Servizio Idrico Integrato";
- b. rispettare le prescrizioni fissate dal succitato parere di HERA SPA (di cui si allega copia);
- c. comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dell'attività o dell'impianto e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 6 del D.P.R. 59/2013, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, procedere con l'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione unica ambientale in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
- d. presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- e. garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- f. adottare tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 286/2005;
- g. raccogliere i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferirli a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore;
- h. vuotare periodicamente le fosse Imhoff o Biologiche e i pozzetti condensagrassi, qualora esistenti, e smaltire i materiali secondo la vigente normativa in materia di rifiuti. Dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- i. garantire che i pozzetti di ispezione e prelievo siano conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo;

### AVVERTE

Che i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Che il presente nulla osta autorizzativo sarà revocato in caso di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle vigenti norme o di mancata ottemperanza alle prescrizioni più sopra indicate, nei tempi e con le modalità



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA BOLOGNA

### AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Che la acque reflue e rifiuti non oggetto del presente nulla osta autorizzativo devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti.

Che il presente nulla osta autorizzativo è riferito esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa (acque e corpo recettore) come individuato nella planimetria allegata, per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni o defluenti in altri corpi idrici, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti.

*Che resta salva la facoltà da parte degli Organi Comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.*

Che a norma dell'art. 39 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico al di fuori dei pubblici servizi mediante pozzi o derivazioni devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.

Che entro il 31 Gennaio di ogni anno, conformemente a quanto previsto dal REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, i titolari di scarichi di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, sono tenuti a denunciare gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.G.R. 49/2006, facendo uso dell'apposito modello riportato nell'allegato 6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente nulla osta autorizzativo determinerà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133,134,135 e 136 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

**Che il presente nulla osta autorizzativo, quale endoprocedimento, avrà validità di quindici anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.** Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Che il presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.

Contro il provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia Romagna, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DI AREA  
Ing. Irene Evangelisti<sup>1</sup>

#### ALLEGATI

- PARERE HERA SPA
- Elaborato grafico

<sup>1</sup> Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 24 luglio 2018  
Prot. n. 69691

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 11-07-2018 Num. prot.: 0065705  
PA&S numero 80/2018

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica Non Sostanziale di AUA.  
Ditta richiedente: "Vanti Group Srl"- Concessionaria autoveicoli con annessa  
assistenza (officina riparazione auto e carrozzeria) sita in Via Del Lavoro n. 10 -  
Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).**

*Terre di Pianura, Unione dei Comuni - Riferimento SUAP 16939/2018*

*Data: 11/07/2018*

*Istanza di AUA per Modifica dichiarata non sostanziale dell'attuale AUA matrice  
scarico acque reflue in pubblica fognatura.*

In merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Mantellini Andrea in qualità di titolare / rappresentante legale della Ditta "**VANTI GROUP SRL**" p. IVA 02065651206 con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO) Via Del Lavoro, 1 inerente la sede operativa di VIA DEL LAVORO n.10 - Comune di Granarolo dell'Emilia (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta che:

- l'impianto di Via Del Lavoro n.10, esercente l'attività di concessionaria auto con annesso servizio di assistenza (officina e carrozzeria di manutenzione e riparazione autoveicoli) è in possesso di AUA rilasciata in data 27/04/2015 Prot. 55914 dalla Città Metropolitana di Bologna;
- la modifica, dichiarata Non Sostanziale, riguarda l'installazione nella sede di Via Del Lavoro n.10, di un secondo portale di lavaggio autoveicoli collegato al medesimo impianto di trattamento reflui industriali, già autorizzato, e costituito da dissabbiatura / disoleazione / bio-ossidazione / filtrazione;
- il sistema di scolo delle acque reflue rimarrà invariato, e nello specifico:
  - le acque reflue domestiche (servizi igienici) recapitano nella fognatura pubblica separata di Via I° Maggio: Scarichi nn. 01 e 02;
  - le acque reflue industriali (lavaggio autoveicoli e parti carrozzerie) recapitano nella fognatura pubblica separata di Via I° Maggio: **Scarico n.01**;
  - le acque meteoriche di dilavamento piazzali e provenienti dalle coperture recapitano nella fognatura pubblica separata di Via I° Maggio: Scarico n.03;
  - le acque meteoriche provenienti dalle coperture recapitano nella fognatura pubblica separata di Via I° Maggio: Scarico n.04;

**TERRE di PIANURA**

UNIONE dei COMUNI

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO  
[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

- il prelievo idrico dalla rete di acquedotto è stimato in 2000 mc/anno;
- è presente un contatore installato a “valle” del contatore generale per la determinazione dei consumi di acqua dell’impianto di lavaggio autoveicoli;

richiamato il parere espresso dalla scrivente Società, Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, in data 26 febbraio 2015 prot. gen. 24047  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;  
visto l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali originate dall’attività di lavaggio auto e pezzi di carrozzeria;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell’allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le acque meteoriche di dilavamento e provenienti dalle coperture, dichiarate non contaminate, dovranno essere convogliate alla fognatura separata per acque bianche, come da relazione tecnica presentata;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;**
- **documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico, del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, del pozzetto di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via C. Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l’anno;**

- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta dalle intemperie e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005.
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.


Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Fognatura e Depurazione Emilia**  
 Ing. Giannicola Scarcella

Elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006

Attività n.	Descrizione
4.1	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

Stabilimento in possesso di A.U.A. rilasciata con Determinazione dirigenziale IP 1844/2015 n. 1031/2015, P.G. n. 55914 del 27/04/2015

N. tavola	<b>TAV. 01</b>	scala:	1:200
Rev. n.		Descrizione	data:
Gestore impianto/stabilimento:	Vanti Group S.r.l. Via del Lavoro, 1 40057 Granarolo dell'Emilia		



**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto VANTI GROUP S.R.L.**

**attività di commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli**

**Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro n. 10 c.a.p. 40057**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di officina riparazione auto e carrozzeria svolta dalla società VANTI GROUP Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Granarolo dell'Emilia, via del Lavoro n° 10, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 e smi e precisamente al punto 1 (Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg) :

1. La società VANTI GROUP Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 1  
ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 1**

**EMISSIONE E2**

**PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 2  
ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 2**

**EMISSIONE E3**

**PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA – CABINA FORNO 1  
ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE – CABINA FORNO 1**

**EMISSIONE E4**

**PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA – CABINA FORNO 2  
ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE – CABINA FORNO 2**

**EMISSIONE E5**

**PROVENIENZA: ATTIVITA' DI CARTEGGIATURA – ZONE DI PREPARAZIONE 1 E 2**

**EMISSIONE E6**

**PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 3  
ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 3**

**EMISSIONE E7**

**PROVENIENZA: ATTIVITA' DI VERNICIATURA (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 4  
ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE (SPOT-REPAIR) – ZONA DI PREPARAZIONE 4**

**EMISSIONE E8**

**PROVENIENZA: ATTIVITA' DI CARTEGGIATURA – ZONE DI PREPARAZIONE 1 E 2**

- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
- Non dovrà essere superato un consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
--	----	--------------------

- Durante l'effettuazione delle eventuali operazioni di carteggiatura, le emissioni devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi



Note

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

---

#### EMISSIONI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettere k), l), bb), dd).

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro); I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta VANTI GROUP Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

-----  
Pratica Sinadoc 22317/2018

Documento redatto in data 15/10/2018

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto VANTI GROUP S.R.L.**  
**attività di commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli**  
**Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro n. 10 c.a.p. 40057**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Vista la dichiarazione datata 10/07/2018 di proseguimento dell'attività senza modifiche relativamente alla matrice impatto acustico a conferma della precedente documentazione semplificata presentata dal legale rappresentante della società **Vanti Group s.r.l.** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011 che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di Granarolo dell'Emilia con Delibera del Consiglio – n.72 del 28/11/2007;

Visto l'assenza di motivi ostativi espressa per gli aspetti urbanistici rilasciato dal Comune di Granarolo dell'Emilia di Bologna con nota pervenuto agli del SUAP dell'Unione Terre di Pianura in data 31/07/2018 al prot.n.18738 ed ad Arpae in data 31/07/2018 al PGBO/2018/17841;

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, si conferma che il riferimento è costituito dal contenuto della dichiarazione sulla previsione di impatto acustico sottoscritta in data 12/11/2014 da Andrea Mantellini, in qualità di legale rappresentante della società **Vanti Group s.r.l.** relativamente all'impianto sito a Granarolo dell'Emilia (BO) in via del Lavoro n. 10.

Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante e sostanziale del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 23317/2018

Documento redatto in data 15/10/2018

# AUTOCERTIFICAZIONE SULLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi ed effetti di cui all'art. 47 dpr 28/12/2000 n. 445  
Con le modalità previste dall'art. 38 del Decreto medesimo

Il sottoscritto:

Cognome **Mantellini** nome **Andrea** Nato a **Bologna** il **07/10/1972** residente a **Bologna** in **Via di San Luca n. 9/4**, in qualità di  titolare  legale rappresentante  altro..... della Ditta **Vanti Group S.r.l.** con sede a **Granarolo dell'Emilia – Via del Lavoro n. 1**, n. telefono **0516137846** fax **0516137830**, **sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445.**

## DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, della L. 26/10/95 n. 447 e del DPR n. 227 del 19/10/2011, che l'insediamento della Ditta **Vanti Group S.r.l.** con sede a **Granarolo dell'Emilia - Via del Lavoro n. 10** esercitante l'attività di **Commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli**

che

**il rumore rientra nei limiti fissati** dalla l. 26/10/95 n. 447 per quanto riguarda il rispetto dei limiti di immissione assoluti:

zonizzazione acustica **adottata** con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 28 novembre 2007.

zonizzazione non presente; quindi utilizzo dei limiti della tabella provvisoria di cui all'art. 6 del DPCM 1/03/1991.

**il rumore rientra nei limiti** di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 (criterio differenziale).

**il rumore non rientra nei limiti fissati** dalla l. 26/10/95 n. 447 per quanto riguarda il rispetto dei limiti di immissione assoluti:


zonizzazione acustica **adottata** con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 28 novembre 2007

zonizzazione non presente; quindi utilizzo dei limiti della tabella provvisoria di cui all'art. 6 del DPCM 1/03/1991.

**il rumore non rientra nei limiti** di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 (criterio differenziale).

Data 12/11/2014

Il Titolare o legale Rappresentante

.....  


*Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**